

LAVORARE IN EUROPA

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata nel 2000 a Nizza dal Parlamento e dal Consiglio Europeo stabilisce che i cittadini dei Paesi Membri dell'UE, dal primo gennaio 1992, a prescindere dal proprio luogo di residenza, hanno il diritto di vivere in qualunque Stato membro in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, persona in cerca di lavoro o pensionato, ricevendo lo stesso trattamento dei cittadini del Paese ospitante. Nell'ambito dell'allargamento dell'Unione Europea, avvenuto il 1° maggio 2004, sono entrati a far parte dell'UE altri dieci Paesi, e per otto di essi (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione dunque di Cipro e Malta) sono state fissate delle norme transitorie che limitano il diritto d'accesso al lavoro in un altro Stato membro. In base ad esse il diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori non si applica, da un minimo di due ad un massimo di sette anni, a tutta l'UE allargata.

I lavoratori che provengono da un altro Paese dell'UE:

- hanno diritto alla pari opportunità fra donne e uomini in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di formazione, di promozione professionale e di sicurezza sociale;
- in materia di retribuzione, licenziamento e reintegrazione professionale, riassunzione, tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, usufruiscono delle stesse regole dei cittadini dello Stato ospitante;
- hanno gli stessi diritti sindacali dei cittadini dello Stato ospitante e possono quindi eleggere i propri rappresentanti sindacali o essere eletti;
- per lavorare nei Paesi dell'UE come lavoratore dipendente o autonomo, non è necessario, se richiesto, di attendere il rilascio del permesso di soggiorno perché esso non costituisce una condizione del diritto a risiedere nel Paese;
- per quanto riguarda il trattamento previdenziale, pagano gli stessi contributi previsti per i lavoratori locali e hanno diritto allo stesso trattamento in caso di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, decesso, disoccupazione e assegni familiari;
- se mantengono la propria residenza nel Paese di origine, il loro stipendio è in genere soggetto al sistema fiscale del Paese dove si effettivamente lavorano.

Il riconoscimento dei titoli professionali è fondato sul principio della mutua fiducia tra gli Stati dettate dalle Direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE e

2001/19/CE. Tali direttive impegnano gli Stati ad attivare un procedimento amministrativo diretto alla verifica, caso per caso, del dossier del professionista migrante. L'Unione Europea ha istituito degli appositi sistemi di riconoscimento dei diplomi e della formazione, validi nei diversi Paesi. Vi sono anzitutto due possibilità:

- le professioni "non regolamentate", quelle che non richiedendo una qualifica specifica, possono essere esercitate in qualsiasi Paese dell'UE senza ulteriori requisiti;
- le professioni "regolamentate", per le quali sono previste quattro ipotesi:
- le attività professionali regolamentate a livello UE (medici, infermieri, dentisti, ostetrici, chirurghi veterinari, farmacisti o architetti), per le quali le proprie qualifiche nazionali, in via di principio, saranno riconosciute automaticamente, in qualunque altro Paese dell'Unione;
- la Direttiva 98/5/CE conferisce il diritto a tutti gli avvocati abilitati con uno dei titoli di cui all'art. 1 della Direttiva, di esercitare, a titolo permanente, la professione d'avvocato col titolo del Paese d'origine in un altro Stato membro, escludendone alcune attività, come l'amministrazione dei beni di persone decedute o la creazione o il trasferimento di diritti reali immobiliari;
- per le altre professioni regolamentate (ingegnere, psicologo, ecc.) occorre richiedere il riconoscimento delle qualifiche nel Paese interessato e le autorità competenti possono rispondere entro i successivi quattro mesi;
- per qualifiche speciali, quali parrucchiere, operaio edile, agente o broker di assicurazioni, commerciante, occorre provare di aver esercitato la professione come autonomo per un periodo di tempo specificato dallo Stato membro interessato (in genere cinque o sei anni).

Chiaramente è importante possedere conoscenze linguistiche adeguate alla professione che si vuole svolgere per la sua corretta esecuzione.

I cittadini dell'UE hanno diritto ad esercitare un'attività economica autonoma in un altro Paese dell'Unione in modo permanente o temporaneo. Essi godono del

diritto di stabilimento (a stabilirsi in un altro Paese per svolgervi un'attività industriale o commerciale o professionale) esercitabile in due modi: trasferendo o stabilendo in quel Paese il centro principale dei propri interessi personali o professionali, oppure creando in loco una struttura fissa secondaria rispetto al centro principale della propria attività.

Si applicano ai lavoratori autonomi gli stessi principi applicabili ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali, il diritto di soggiorno, la sicurezza sociale, la tassazione, la protezione dei dati personali. Devono, inoltre, iscriversi presso il locale ufficio delle imposte nel Paese in cui intendono avviare la propria attività. Nella maggior parte dei Paesi dell'UE occorre iscriversi anche presso la Camera di commercio.

Il reddito derivante da un'attività industriale, commerciale o dall'esercizio di una professione liberale è, in genere, imponibile nello Stato di residenza. Tuttavia, se l'attività è esercitata in uno stabilimento permanente (attività industriale o commerciale) o in una sede fissa (libere professioni) in un altro Stato membro, il reddito è imponibile in tale Stato.

Il lavoratore in tutti gli Stati membri dell'UE può rivolgersi ad una pluralità di soggetti per tutelare i propri diritti nei confronti del datore di lavoro. Egli può indirizzarsi:

- alle associazioni professionali o sindacali per reclamare, avere aiuto e consulenza legale;
- al Servizio di orientamento per i cittadini che fornisce gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione consigli e informazioni sui diritti riconosciuti nell'UE;
- al centro nazionale SOLVIT del proprio Paese (una rete di centri nazionali istituita e gestita dalla Commissione Europea) che fornisce un servizio gratuito, per i problemi di carattere transfrontaliero;
- agli organi di giustizia del proprio Paese per la tutela dei diritti riconosciuti dalla legislazione comunitaria;
- alla Commissione Europea presentando denuncia contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile ad uno Stato, che il denunciante ritenga contraria ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario.

A cura del Prof. Giovanni Montanaro

INDIRIZZI UTILI

Per ulteriori informazioni visita i siti:

<http://europa.eu/scadplus/leg/it/s19005.htm>.

<http://europa.eu.int/eures>.

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/index_it.htm.

www.europa.eu.int/solvit.

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/form/index_it.htm.